

Ai gentili clienti
Loro sedi

Abrogata la Tassa annuale sulle imbarcazioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, per effetto delle novità apportate dalla Legge di stabilità 2016, a decorrere dal 01.01.2016, i **proprietari di imbarcazioni non saranno più tenuto al versamento della tassa annuale sulle unità da diporto**. A titolo informativo si segnala che la tassa annuale di cui trattasi – il cui versamento si sarebbe dovuto effettuare entro il 31 maggio di ciascun anno – era stabilita nella **misura fissa annuale** di: *i) 870 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 14,01 a 17 metri**; *ii) 1.300 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 17,01 a 20 metri**; *iii) 4.400 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 20,01 a 24 metri**; *iv) 7.800 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 24,01 a 34 metri**; *v) 12.500 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 34,01 a 44 metri**; *vi) 16.000 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 44,01 a 54 metri**; *vii) 21.500 euro* per le unità con scafo di lunghezza **da 54,01 a 64 metri**; *viii) 25.000 euro* per le unità con scafo di lunghezza **superiore a 64 metri**. Pertanto, il **sogetto che alla data del 1 maggio 2016 risulta essere proprietario** o titolare di un altro diritto reale sull'imbarcazione, ovvero **detentore della stessa in virtù di un contratto di locazione** (anche finanziaria) **di durata superiore all'anno, non dovrà più effettuare** (entro il prossimo 31 maggio 2016) alcun **versamento della tassa in argomento** a prescindere dalla tipologia di imbarcazione detenuta.

Premessa

La legge di stabilità 2016 ha abrogato, a decorrere dal 01.01.2016, **la tassa annuale sulle unità da diporto** prescritta dall'art. 16, co. 2 del DL 201/2011 secondo la quale il **contribuente proprietario di navi da diporto**, ovvero di **imbarcazioni da diporto**, era tenuto al pagamento di una tassa annuale:

- che variava a seconda della lunghezza dell'imbarcazione;
- il cui versamento si sarebbe dovuto effettuare entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo.

OSSERVA

Pertanto, il **soggetto che alla data del 1 maggio 2016 risulta essere proprietario** o titolare di un altro diritto reale sull'imbarcazione, ovvero **detentore della stessa in virtù di un contratto di locazione** (anche finanziaria) **di durata superiore all'anno, non dovrà più effettuare (entro il prossimo 31 maggio 2016) alcun versamento della tassa in argomento** a prescindere dalla tipologia di imbarcazione detenuta.

Soggetti tenuti al pagamento della tassa annuale sulle imbarcazioni

A titolo informativo si ricorda che la tassa in esame trovava applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello stato a prescindere del Paese di immatricolazione dell'imbarcazione.

Tabella di sintesi: soggetti tenuti al pagamento della tassa

I **proprietari**

Gli **usufruttuari**

Gli **acquirenti con patto di riservato dominio**

Gli **utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria**, per la durata della stessa, **residenti nel territorio dello Stato**

Le **stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto

Risultavano altresì tenuti al pagamento della **tassa in commento anche:**

- **i soggetti che utilizzavano l'imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria**, anche se di breve durata.
- **il noleggiatore**, ovvero colui che prende a noleggio l'imbarcazione (*C.M. n.16/E del 25 maggio 2012*).

La tassa non si sarebbe dovuta applicare, invece, **ai soggetti** (persone fisiche) **non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia** possessori di unità da diporto (sempre che il loro possesso non fosse stato attribuibile a soggetti residenti in Italia) e ciò **anche nel caso in cui l'imbarcazione risultasse immatricolata nei registri Italiani**.

Imbarcazioni soggette alla tassa annuale sulle imbarcazioni

Risultavano essere assoggettate al tributo in parola tutte le unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri. A tale fine, **si intende come unità da diporto** (art. 3 lettera a), del D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 Codice della nautica da diporto) **ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.**

Definizioni estrapolate dall'art. 3 del Codice della nautica da diporto	
Unità da diporto	Si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
Nave da diporto	Si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Imbarcazione da diporto	Si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Natante da diporto	Si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

Misura della tassa annuale sulle imbarcazioni

La tassa annuale sulle imbarcazioni **risultava dovuta nei seguenti importi.**

MISURA DELLA TASSA ANNUALE SULLE IMBARCAZIONI	
LUNGHEZZA DELLO SCAFO	IMPORTO
Fino a 14 metri	Euro 0
Da 14,01 a 17 metri	Euro 870
Da 17,01 a 20 metri	Euro 1.300
Da 20,01 a 24 metri	Euro 4.400
Da 24,01 a 34 metri	Euro 7.800
Da 34,01 a 44 metri	Euro 12.500
Da 44,01 a 54 metri	Euro 16.000
Da 54,01 a 64 metri	Euro 21.500
Superiore a 64 metri	Euro 25.000

Per espressa previsione normativa, **la tassa in argomento era ridotta in misura proporzionale in relazione alla anzianità dell'imbarcazione.**

Anzianità dell'unità di diporto	Percentuale di sconto
5	15%
10	30%
15	45%

OSSERVA

Il legislatore aveva altresì previsto che la tassa fosse **ridotta alla metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5**

Il legislatore aveva previsto, inoltre, alcuni **casi di esclusione dal pagamento della tassa in commento**.

Imbarcazioni escluse dalla tassa in commento

Le **unità di proprietà o in uso allo Stato** e ad altri enti pubblici.

Imbarcazioni **obbligatorie di salvataggio**.

I **battelli di servizio** (compresi i tender), purché rechino l'indicazione delle unità da diporto al cui servizio sono posti.

Unità in uso a persone con handicap ovvero, affette da patologie che richiedano l'utilizzo permanente delle medesime.

Le **unità possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato** esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Le **unità nuove con targa di prova**, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore.

Le **unità usate ritirate dai medesimi cantieri** o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ivi comprese **le unità da diporto provenienti da permutate con unità nuove (C.M. 16/E del 30 maggio 2012)**.

Per le **unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza** dell'utilizzatore.

La tassa **non era** altresì **dovuta con riferimento alle unità da diporto:**

→ **che costituivano beni strumentali di aziende di locazione e noleggio;**

→ **utilizzate per lo svolgimento delle attività commerciali** espressamente indicate all'art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 2005.

Tabella di sintesi: Imbarcazioni utilizzate ai fini commerciali ed in quanto tali escluse

dalla tassa

Unità da diporto **oggetto di contratti di locazione e noleggio** (in tal caso l'imposta è pagata dall'utilizzatore della stessa).

Unità da diporto utilizzata per **l'insegnamento professionale della navigazione da diporto.**

Unità da diporto utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo.

OSSERVA

Infine, per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore aveva previsto che **la tassa non si applicasse alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO